

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR 2007-2013

Asse VII – Sistemi produttivi

Obiettivo Specifico 7.1	Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese
Obiettivo Operativo 7.1.3	Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese
Linea di Intervento 7.1.3.1	Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo Regionale di Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia

FONDO UNICO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA

FONDO DI GARANZIA REGIONALE PER LE PMI

CONVENZIONE

SOGGETTO GESTORE – BANCHE/INTERMEDIARI FINANZIARI

**CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA
LE BANCHE/GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ED IL SOGGETTO GESTORE DEL
FONDO DI GARANZIA REGIONALE PMI – POR CALABRIA FESR 2007/2013**

TRA

FINCALABRA SpA, Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria, Ente strumentale della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, avente sede legale in Catanzaro, Via Pugliese n. 30, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Catanzaro 01759730797 (in seguito anche più brevemente “*Soggetto gestore*”), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di (statuto sociale/delibera del CdA del _____)

E

La **BANCA/ L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO** _____, avente sede legale in _____, alla Via _____, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, partita iva _____, iscritta al n. _____ dell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385/iscritta al n. _____ dell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 (in seguito anche più brevemente “*Soggetto finanziatore*”), rappresentato dal _____ nato a _____, il _____, domiciliato per la carica in _____, alla Via _____, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di (statuto sociale/delibera del CdA del _____, procura speciale _____, ...)

PREMESSO

- che la Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013, ha, tra l'altro, deliberato di istituire, con risorse del POR Calabria FESR 2007/2013, un “Fondo Unico Regionale di Ingegneria finanziaria”, a carattere “rotativo”, derivante dalla rimodulazione del “Fondo di Controgaranzia” di cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009, e dall'incorporazione del “Fondo Mezzanine financing” di cui alla delibera di Giunta regionale n. 539 del 6 dicembre 2011;
- che il “Fondo Unico Regionale di Ingegneria finanziaria” è articolato in quattro distinti strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali rientra il “Fondo di Garanzia Regionale per le PMI per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e/o controgaranzie” (che nel corso del presente atto sarà anche più brevemente chiamato “*Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*”), avente una dotazione finanziaria pari ad € 20.000.000;
- che il *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, rientrante nella Linea di intervento 7.1.3.1 “Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo Regionale di Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia” dell'Asse VII “Sistemi produttivi” del POR Calabria FESR 2007/2013, è finalizzato ad agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti in Calabria mediante la concessione di garanzie, da attuarsi sia attraverso la garanzia concessa al sistema bancario convenzionato, direttamente dal *Soggetto gestore* o congiuntamente ai Confidi, a fronte di finanziamenti erogati al sistema imprenditoriale, sia mediante controgaranzia attuata in favore dei Confidi convenzionati a fronte delle garanzie da questi concessi al sistema bancario per interventi finanziari in favore delle imprese;

- che tra la Regione Calabria e la Fincalabra SpA è stato sottoscritto in data 7 marzo 2014, repertorio n. 258, l'Accordo di finanziamento avente la finalità di disciplinare i reciproci rapporti, ed in particolar modo le modalità di gestione dell'intero "Fondo Unico Regionale di Ingegneria finanziaria";
- che tra la Regione Calabria e la Fincalabra SpA è stata sottoscritta in data 30 maggio 2014, repertorio n. 733, la Convenzione di servizio finalizzata a disciplinare i reciproci rapporti per la gestione dell'intero "Fondo Unico Regionale di Ingegneria finanziaria";
- che la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 4426 del 14 aprile 2014 adottato dal Dipartimento "Attività produttive", ha approvato il Regolamento Operativo del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, i Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni e l'elenco dei Settori di attività ammissibili;
- che la Regione Calabria, a seguito di alcune modifiche e integrazioni intervenute al previgente Regolamento Operativo del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* ed ai Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni, con successivo decreto dirigenziale n. 2275 del 9 marzo 2016, adottato dal Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 39 dell'1 aprile 2016, ha approvato nella nuova versione il Regolamento Operativo del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, i Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni e l'elenco dei Settori di attività ammissibili;
- che la Regione Calabria, a seguito di ulteriori modifiche e integrazioni intervenute al previgente Regolamento Operativo del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* ed ai Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni, con successivo decreto dirigenziale n. 4217 del 15 aprile 2016, adottato dal Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 48 del 22 aprile 2016, ha approvato il nuovo Regolamento Operativo del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* ed i Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni;
- che il vigente Regolamento Operativo del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* (che nel corso del presente atto sarà anche più brevemente chiamato "*Regolamento Operativo*"), contenente modalità, condizioni e termini per l'accesso allo strumento finanziario previsto dal medesimo Fondo, ed i vigenti Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni, risultano pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 48 del 22 aprile 2016;
- che il vigente elenco dei Settori di attività ammissibili è stato approvato con decreto dirigenziale n. 2275 del 9 marzo 2016, adottato dal Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 39 dell'1 aprile 2016;
- che, ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento Operativo*, la dotazione finanziaria del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* risulta attualmente così ripartita: a) Garanzia diretta e Cogaranzia: € 15.000.000; b) Controgaranzia: € 5.000.000;
- che, ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento Operativo*, l'ammontare complessivo delle garanzie dirette, delle cogaranzie o delle controgaranzie concesse non potrà essere, per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere a) e b) del precedente punto, superiore a 5 volte l'ammontare delle relative risorse liquide disponibili del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
(Assunzione delle premesse)

1. Le premesse, unitamente a tutti gli atti amministrativi in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. La presente Convenzione disciplina la concessione di garanzie dirette prestate da Fincalabro SpA, in qualità di *Soggetto gestore del Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, in favore delle piccole e medie imprese aventi unità operativa in Calabria (in seguito "*Soggetti beneficiari finali*") specificamente previste dall'art. 4 del *Regolamento Operativo*, per le obbligazioni da queste contratte con i *Soggetti finanziatori*, ovverosia le Banche/gli Intermediari finanziari.
2. Il *Soggetto finanziatore* richiedente l'intervento del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previste dal *Regolamento Operativo* pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 48 del 22 aprile 2016, oltre al rispetto delle disposizioni specificate nei successivi articoli.
3. Il *Soggetto finanziatore* dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel *Regolamento Operativo* e nei Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni, entrambi pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 48 del 22 aprile 2016, nonché di aver preso visione e di accettare l'elenco dei Settori di attività ammissibili pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 39 dell'1 aprile 2016.

Articolo 3
(Operazioni e settori di attività ammissibili)

1. Sono ammissibili alla garanzia diretta le operazioni, specificamente previste dall'art. 5 del *Regolamento Operativo*, finalizzate all'attività di impresa e destinate alla realizzazione di investimenti e/o al sostegno del capitale circolante e liquidità aziendale, aventi la durata e gli importi indicati nel *Regolamento Operativo*.
2. Sono ammissibili alla garanzia diretta le operazioni effettuate da imprese e rientranti in uno o più dei Settori di attività ammissibili previsti dall'art. 6 del *Regolamento Operativo*.

Articolo 4
(Caratteristiche della garanzia)

1. La garanzia fornita dal *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* è diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è escutibile dai *Soggetti finanziatori* "a prima richiesta".
2. La garanzia può essere concessa per un importo massimo non superiore all'80 % dell'ammontare di ciascuna delle operazioni finanziarie ammesse ai benefici del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*. Per le sole operazioni di consolidamento di crediti in essere nei confronti del medesimo istituto e/o gruppo bancario, la garanzia può essere concessa per un importo massimo non superiore al 50 % dell'ammontare della relativa operazione finanziaria ammessa ai benefici del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*.

3. L'importo massimo della garanzia concedibile per ciascun *Soggetto beneficiario finale* non può superare complessivamente l'importo di € 1.000.000, elevabile ad un importo € 2.500.000 nelle ipotesi previste dal paragrafo 8.1.7 del *Regolamento Operativo*, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate.
4. Nei limiti dell'importo massimo garantito di cui ai precedenti punti, la garanzia copre fino all'80 % (o al 50 % nelle sole ipotesi di consolidamento di crediti in essere nei confronti del medesimo istituto e/o gruppo bancario) dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *Soggetti finanziatori* nei confronti dei *Soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero.
5. Sulla quota di finanziamento garantita dal *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, ad esclusione delle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 5.2.3, lettera f), del *Regolamento Operativo*, non può essere acquisita alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria.

Articolo 5 (Modalità operative)

1. Le richieste di ammissione al *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* dovranno pervenire al *Soggetto gestore* secondo termini, modalità e procedure previsti dal *Regolamento Operativo*.
2. Per la richiesta di ammissibilità al *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica prevista e resa disponibile sul sito web del *Soggetto gestore*.
3. L'ammissione all'intervento del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, previa istruttoria compiuta dal *Soggetto gestore*, è deliberata dal Comitato di gestione istituito presso il *Soggetto gestore* ed è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*.
4. L'intervento del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, in caso di escussione delle garanzie, è disciplinato secondo le modalità previste dall'art. 8 del *Regolamento Operativo*, ed è limitato alla dotazione del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento Operativo*.

Articolo 6 (Attività ed obblighi del Soggetto gestore)

1. Il *Soggetto gestore*:
 - a) fornisce la necessaria informativa, assistenza e consulenza sia ai *Soggetti finanziatori* che ai *Soggetti beneficiari finali* in tutte le fasi dell'iter della domanda;
 - b) procede alla presa in carico, istruttoria e perfezionamento delle domande avanzate dai *Soggetti finanziatori* a valere sul *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, secondo modalità e termini previsti dal *Regolamento Operativo*;
 - c) provvede alle comunicazioni nei confronti dei *Soggetti finanziatori* e dei *Soggetti beneficiari finali* ed espleta tutte le attività previste dal *Regolamento Operativo*;
 - d) liquida ai *Soggetti finanziatori* l'importo massimo garantito, secondo modalità e termini previsti dal *Regolamento Operativo*;
 - e) unitamente alla Regione Calabria, ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* e delle operazioni finanziarie per le finalità previste dal *Regolamento Operativo*, nonché di effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco

presso i *Soggetti finanziatori* ed i *Soggetti beneficiari finali* e di richiedere in qualsiasi momento ai *Soggetti finanziatori* informazioni e dati sui *Soggetti beneficiari finali*.

Articolo 7

(Attività ed obblighi del *Soggetto finanziatore*)

1. Il *Soggetto finanziatore* richiedente l'intervento del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previsti dal *Regolamento Operativo*, ed in particolar modo al rispetto degli obblighi specificati nei successivi punti.
2. Il *Soggetto finanziatore*:
 - a) si obbliga a trasmettere al *Soggetto gestore* le richieste di ammissione al *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, rispettando i termini e le modalità previsti dal *Regolamento Operativo*;
 - b) accerta che i *Soggetti beneficiari finali* sono in possesso dei requisiti previsti dal *Regolamento Operativo* per l'accesso ai benefici del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*;
 - c) si obbliga a fornire, nei termini previsti nel *Regolamento Operativo*, le informazioni e la documentazione che il *Soggetto gestore* dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria, nonché ad informarlo tempestivamente nel caso di eventuali modifiche nelle condizioni della garanzia prestata;
 - d) accetta un moltiplicatore pari a 5 per la concessione delle garanzie prestate dal *Soggetto gestore*;
 - e) si obbliga a trasmettere al *Soggetto gestore*, secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 8.4 del *Regolamento Operativo*, le dichiarazioni e la documentazione relativi al perfezionamento ed erogazione delle operazioni finanziarie;
 - f) si obbliga a comunicare al *Soggetto gestore* l'eventuale decisione dello stesso *Soggetto finanziatore* di rinegoziare con il *Soggetto beneficiario finale* il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento; in caso di rinegoziazione della durata e di estensione della stessa, l'estensione della garanzia va esplicitamente richiesta al *Soggetto gestore*;
 - g) si obbliga ad informare tempestivamente il *Soggetto gestore* al verificarsi delle variazioni previste dall'art. 8.3 del *Regolamento Operativo*;
 - h) si impegna a trasmettere annualmente al *Soggetto gestore*, entro il 31 gennaio di ogni anno, un elenco, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, relativo alle operazioni finanziarie effettuate e garantite dal *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, contenente la denominazione delle singole imprese finanziate, nonché, distintamente per ciascuna, le seguenti informazioni: importo del finanziamento accordato ed erogato, data prevista di scadenza dell'ultima rata, importo del debito residuo in linea capitale, numero ed importo complessivo delle rate scadute e pagate, numero ed importo complessivo delle rate scadute e non pagate, stato del credito, eventuali azioni intraprese per il recupero del credito;
 - i) in caso di attivazione della garanzia a valere sul *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, al momento della liquidazione dell'ammontare dell'esposizione garantita il *Soggetto gestore* ed il *Soggetto finanziatore* concorderanno le modalità di recupero del credito. In particolare il *Soggetto gestore* potrà:
 - conferire mandato al *Soggetto finanziatore* per il recupero coattivo delle somme dovute, e non corrisposte dal *Soggetto beneficiario finale*, nei limiti e con le modalità che lo stesso riterrà più opportune, avvalendosi anche di apposite istituti finanziari/società specializzate nel recupero crediti; ovvero

- provvedere direttamente al recupero coattivo delle somme dovute, secondo le modalità che lo stesso riterrà più opportune.

Articolo 8

(Inadempimento del *Soggetto finanziatore*, inefficacia della garanzia)

1. In caso di mancato rispetto, da parte del *Soggetto finanziatore*, del *Regolamento Operativo* ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previsti per l'efficacia della garanzia, il *Soggetto gestore* procederà a rendere inefficace la garanzia ed a comunicare la decadenza della stessa al *Soggetto finanziatore* ed al *Soggetto beneficiario finale*.

Articolo 9

(Oneri)

1. Non è dovuta alcuna commissione o spesa per l'accesso al *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, né da parte dei *Soggetti finanziatori*, né da parte dei *Soggetti beneficiari finali*.

Articolo 10

(Controlli)

1. Relativamente alle operazioni ammesse e per l'intera durata della garanzia, il *Soggetto gestore*, la Regione Calabria e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare verifiche, controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco che riterranno opportuni sia presso i *Soggetti finanziatori* sia presso i *Soggetti beneficiari finali*, specificamente finalizzati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal *Regolamento Operativo*.

Articolo 11

(Durata)

1. La durata della presente Convenzione viene stabilita in 1 (un) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, con rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta nel corso di detta durata, da farsi a mezzo lettera raccomandata di una delle parti almeno due mesi prima della scadenza.
2. La presente Convenzione sarà risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell'attività da parte del *Soggetto finanziatore*.
3. In caso di mancato rinnovo o scioglimento della Convenzione, la stessa rimarrà comunque in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Articolo 12

(Modifiche della Convenzione)

1. Le intese tutte di cui alla presente Convenzione possono essere di comune accordo modificate tramite semplice scambio di lettere tra le parti, le quali determineranno in questa ipotesi la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.

Articolo 13

(Foro competente)

1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Catanzaro.

Articolo 14
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dal *Regolamento Operativo* e dalle leggi vigenti in materia di Fondi di Garanzia e dal Codice Civile.

Articolo 15
(Riferimenti per invio delle comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione vanno recapitate ai seguenti domicili:

Per il *Soggetto finanziatore*:

Via _____, n. _____, città _____ cap. _____

tel. _____; p.e.c. _____

Per il *Soggetto gestore*:

Via Vittorio Pugliese n. 30, 88100 Catanzaro

tel. 0961/770775; p.e.c.: fincalabra@pcert.it

Catanzaro, li _____

per il *Soggetto gestore*

Fincalabra SpA

per il *Soggetto finanziatore*

Le parti approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole di cui agli art. 11 (Durata) e 13 (Foro competente).

Catanzaro, li _____

per il *Soggetto gestore*

Fincalabra SpA

per il *Soggetto finanziatore*